cati nazionali distinti, incompatibile col trattato, e costituisce pertanto un'infrazione all'art. 85, n. 1, di quest'ultimo.

2. Perché un'infrazione alle norme del trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva come scopo la restrizione della concorrenza (vedasi sentenza 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco/Commissione, Racc. 1979, pag. 2117).

3. L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non contiene alcuna limitazione territoriale quanto al fatturato realizzato dalle imprese che hanno trasgredito le norme sulla concorrenza e che va preso in considerazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda da comminare, per cui la Commissione non è tenuta a basarsi solo sull'importo del volume d'affari globale realizzato sul mercato in cui è stata commessa l'infrazione.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

L'avvocato generale Walter Van Gerven ha presentato le conclusioni il 1° giugno 1989 *. Ha concluso nel senso che il ricorso sia respinto e la ricorrente sia condannata alle spese.

* Lingua originale: l'olandese.